

**INFORMATIVA AL LAVORATORE
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022
EX ARTT. 1 DL N. 3/2020 e LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 234/2021)**

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) è intervenuta a modificare l'art. 1 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il **periodo d'imposta 2022**, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore a **15.000 euro** per periodo d'imposta e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni dal lavoro spettanti.

L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma riconosce il trattamento integrativo **"anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro"** a patto che la somma delle seguenti detrazioni sia di importo superiore all'IRPEF lorda.

Nello specifico, sarà necessario considerare l'importo delle seguenti detrazioni IRPEF:

- Detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, altri familiari) di cui all'articolo 12 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per redditi da lavoro dipendente ed assimilati di cui all'articolo 13 comma 1 del TUIR;
- Detrazioni per oneri
 - art. 15, comma 1, lettere a) e b), (detrazioni su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021);
 - art. 15, comma 1-ter (detrazioni su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
 - art. 15, comma 1, lettera c) (detrazione su spese mediche);
 - art. 16-bis (detrazioni per rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché "di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative" per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021).

Se l'importo delle detrazioni spettanti supera l'imposta lorda dovuta, il trattamento integrativo continuerà ad essere erogato in misura massima di 1.200 euro. Il calcolo sarà effettuato sulla base della differenza tra le detrazioni sopra elencate e l'Irpef lorda.

Premesso quanto sopra, preme evidenziare che il nostro Studio, ai fini del riconoscimento del trattamento integrativo, provvederà a verificare il rispetto del requisito reddituale sulla base dei dati in nostro possesso (reddito imponibile fiscale entro il limite di € 15.000,00).

In caso di esito positivo, verrà riconosciuto automaticamente in busta paga, mese per mese, il beneficio previsto.

Si invitano i lavoratori dipendenti o assimilati a prestare particolare attenzione ad eventuali situazioni personali che possano incidere sulla spettanza del trattamento integrativo (ad esempio, il possesso di ulteriori redditi da precedenti rapporti di lavoro nell'anno, redditi da fabbricati, redditi da pensione, redditi da lavoro autonomo, redditi di capitale ecc...), al fine di non dover restituire, in sede di conguaglio ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/REDDITI), gli importi non spettanti.

Ciò premesso, il nostro Studio terrà conto di eventuali comunicazioni in tal senso prodotte compilando l'allegato modulo, da restituire tempestivamente al proprio datore di lavoro che provvederà a trasmettercelo per la corretta gestione del trattamento integrativo.

Attenzione: La compilazione del modulo è facoltativa e, in sua mancanza, si procederà alla verifica della spettanza del trattamento integrativo in base dei dati a nostra disposizione.

Cordiali saluti

Studio Mangili Simonetta



COMUNICAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI DI CUI AGLI ARTT. 1 DEL DL N. 3/2020 e LEGGE DI BILANCIO 2022 (L. 234/2021)

Io sottoscritto, dipendente della società dal, in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del DL n. 3/2020 che prevedono l'erogazione del Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

COMUNICO QUANTO SEGUE

- ai fini del calcolo del reddito complessivo per l'attribuzione delle detrazioni d'imposta di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, del Trattamento integrativo di cui all'art. 1, DL n. 3/2020, comunico i seguenti altri redditi in aggiunta a quelli erogati da codesto sostituto d'imposta: euro
- richiedo la non applicazione del Trattamento integrativo.
- richiedo l'applicazione del Trattamento integrativo solo in sede di conguaglio.

Cordiali saluti. _____,

Firma
